

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 823-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE GRAZIANI)

Comunicata alla Presidenza il 17 maggio 1993

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Polonia per la diffusione dei programmi della prima rete televisiva italiana in Polonia, con Allegato tecnico, fatto a Varsavia il 10 maggio 1989

presentato dal Ministro degli affari esteri

di concerto col Ministro del tesoro

e col Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 DICEMBRE 1992

INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri:		
- della 1 ^a Commissione permanente	»	4
- della 5 ^a Commissione permanente	»	4
Disegno di legge	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge n. 823 reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo per la diffusione dei programmi televisivi della prima rete della RAI. Per apprezzare il significato politico di questa intesa si deve considerare che fu la parte polacca a promuoverla, alla fine del 1987, quindi ben prima della fatidica caduta del muro di Berlino. Si trattò di un'importante apertura di un paese ancora appartenente al blocco comunista verso l'Occidente; la scelta della prima rete televisiva è dovuta alla grande importanza che l'opinione pubblica e il mondo della cultura in Polonia hanno sempre attribuito alla lingua e alla cultura italiane.

L'obiettivo iniziale dell'Accordo è la diffusione dei programmi di RAI 1 nella zona di Cracovia, in un bacino di utenza di circa 1.800.000 persone, che sarà coperto grazie alla costruzione, presso il centro di telecomunicazione Krzemionki, di una stazione per la ricezione dal satellite del segnale di RAI 1, poi ritrasmeso attraverso l'antenna

del secondo programma della televisione polacca.

A tal fine l'Italia donerà alla Repubblica di Polonia le apparecchiature tecniche per la stazione ricevente a terra, convertitori di *standard* e una coppia di trasmettitori, assicurando anche la necessaria assistenza tecnica. L'onere previsto per la fornitura degli impianti è di 1.952 milioni di lire. Il Governo polacco metterà a disposizione le aree e le infrastrutture e sopporterà l'onere dei lavori di costruzione e di manutenzione dell'impianto.

Inoltre l'intesa prevede la possibilità di allargare la diffusione dei programmi di RAI 1 all'intera Polonia, a semplice richiesta delle autorità polacche.

La Commissione, apprezzata l'importanza politica e culturale dell'Accordo italo-polacco, ha dato mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

GRAZIANI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: SAVORITO)

3 marzo 1993

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CREUSO)

2 marzo 1993

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, dichiara di non aver nulla da osservare, per quanto di propria competenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Polonia per la diffusione dei programmi della prima rete televisiva italiana in Polonia, con Allegato tecnico, fatto a Varsavia il 10 maggio 1989.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.952.000.000 per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.